

Amministratore in carica e rinnovo tacito

Si discute se per un amministratore che abbia iniziato il suo mandato annuale prima dell'entrata in vigore della riforma, avvenuta com'è noto il 18.6.'13, e che concluda lo stesso successivamente a tale data, scatti o meno il rinnovo tacito di cui all'art. 1129, decimo comma, c.c.

Si propende per il no, dato che il suddetto rinnovo tacito è previsto nell'ambito di un contratto di mandato di durata diversa rispetto al passato (annuale rinnovabile tacitamente per un ulteriore anno, salvo diniego di rinnovazione/disdetta: cfr. *Cn* giu. '13), che sorge successivamente all'entrata in vigore della riforma.

La tesi, però, non è sicura. Per giovare, allora, delle norme che la stessa riforma ha introdotto e che scattano in occasione della nomina dell'amministratore (tra cui, in particolare, l'indicazione analitica del compenso richiesto: cfr., ancora, *Cn* giu. '13) è opportuno che i condòmini provvedano tempestivamente a stabilire in assemblea (eventualmente convocata da, o a richiesta di, due di loro, ex art. 66, primo comma, disp. att. c.c.) e a comunicare formalmente all'amministratore (che, in ogni caso, potrà anche prenderne formalmente atto – quindi a verbale – in sede di riunione condominiale), il diniego di rinnovazione dell'incarico (*Cn* apr. '13).

inserito in data 18.10.2013